



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Venerdì 21 giugno 2019
Alle ore 20.30 in seconda convocazione

Presso: abitazione Luigi Mauri, via Del Seminario n. 15, 23900 Lecco.

Con il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento Statuto al Dlgs. 117/2017

Non essendo stato raggiunto il numero di partecipanti previsto dallo Statuto per la validità dell'assemblea in prima convocazione, la stessa si è tenuta in seconda convocazione in data 21 giugno 2019 ore 20.30, presenti n. cinque soci più una delega, soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

Presidente assemblea : **Ciro Lamberti**

Si dà inizio alla discussione del punto all'ordine del giorno:

- Adeguamento Statuto al Dlgs. 117/2017

Dopo avere illustrato le modifiche da apportare al vigente statuto per adeguarlo a quanto prescritto dal Dlgs 117/2017, l'assemblea approva all'unanimità lo statuto modificato, allegato al presente verbale (ALL. A).

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

ALLEGATI:

ALL. A , Statuto modificato in adeguamento al Dlgs 117/2017.

Lecco, 21 giugno 2019

Il presidente **Ciro Lamberti**

il segretario verbalizzante **Luigi Mauri**

Statuto di Associazione di Volontariato

STATUTO

Approvato dalla assemblea soci in data 21 giugno 2019

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Lecco l'Associazione di Volontariato denominata "Pro Parco Nostri Amici Animali ODV", di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.117/2017. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata.

La sede può essere trasferita in altro luogo, senza che ciò comporti una modifica al presente Statuto, ma con l'obbligo di comunicazione agli enti preposti.
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. L'Associazione si ispira al principio del rispetto per tutti gli esseri viventi e dell'ecosistema nel suo complesso.

L'Associazione è apartitica e si uniforma alle regole democratiche.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in riferimento all'art. 5 del D.lgs 117/2017:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- agire per la creazione di un parco, di valenza sub provinciale e preferibilmente sito in Lecco, dove possano trovare rifugio gli animali abbandonati, oggetto di maltrattamento, in difficoltà a seguito di calamità naturali o di altre emergenze: in questi ultimi casi agire in collaborazione con la Protezione civile, le Forze dell'Ordine, le Associazioni di protezione animali;
- agire per la realizzazione nel parco di un canile;
- agire affinché a partire dalla realizzazione di un gattile all'interno del parco siano previste nel territorio provinciale ulteriori strutture dedicate ad affrontare emergenze legate alla tutela dei gatti;
- promuovere la frequentazione del parco da parte della cittadinanza al fine di incrementare le adozioni, in particolare dei cani e dei gatti ;
- fare del parco un luogo di interesse culturale specifico per la biodiversità in grado di attrarre un turismo di qualità;
- diffondere la conoscenza delle leggi di tutela degli animali;
- educare i proprietari di animali ad un corretto comportamento nei confronti degli animali stessi;
- diffondere la cultura dell'interazione animale-uomo secondo i principi della zoo antropologia;



- creare le condizioni ottimali per l'applicazione della pet-terapy al fine di salvaguardare le esigenze etologiche e psicofisiche degli animali nel percorso di aiuto ai pazienti umani;
- agire per limitare fortemente il fenomeno dell'abbandono, del maltrattamento del randagismo;
- ricercare la collaborazione con altre Associazioni del territorio che condividano i principi statuari e gli scopi presenti.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- partecipazione attiva a tutte le fasi della realizzazione del parco, a cominciare dalla progettazione, in sinergia con le Amministrazioni locali interessate;
- realizzazione di progetti di educazione al rispetto degli animali e dell'ambiente nelle scuole del territorio ;
- promozione di iniziative pubbliche su tematiche animaliste
- curando l'edizione di stampe periodiche e non, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Nel caso di persone di minore età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà ovvero da chi ne fa le veci.

L'adesione è a titolo esclusivamente personale.

L'impegno nei confronti dell'Associazione è di tipo volontaristico.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art.7. Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori
- soci sostenitori
- soci ordinari
- soci giovanili

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con sussidi materiali rilevanti

Sono soci ordinari coloro che richiedono di far parte dell' Associazione

Sono soci giovanili i minori di 18 anni.

Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci, in regola con il versamento della quota di adesione, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci, inoltre, possono prendere visione dei verbali delle riunioni dell'assemblea, dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dei bilanci annuali, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti ad osservare e a far osservare le norme del presente Statuto e successive modifiche e quelle dei regolamenti interni, eventualmente deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, e a rispettare le deliberazioni degli Organi Sociali.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio,
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata oppure tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria

Art. 15. Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. Validità dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio può essere latore di 3 deleghe.

Art. 17 Caratterizzazione dell'assemblea ordinaria

L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, fatte in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 18 Modalità di votazione

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e possono essere eletti a comporre gli organi dell'Associazione.

Ogni socio elettore può esprimere un numero di preferenze pari massimo al numero dei consiglieri da eleggere.

Formulata la graduatoria dei candidati secondo i voti ottenuti, risulteranno eletti quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età.

Sono valide le votazioni espresse per alzata di mano.

Nel caso di votazioni relative al rinnovo delle cariche elettive si procede a votazione a scrutinio segreto su scheda.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme con la sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19. Scrutatori nell'assemblea ordinaria

In caso di votazione segreta il Presidente designa due scrutatori.

I membri del Consiglio Direttivo non possono esser scelti come scrutatori.

Art. 20. Presidente dell'assemblea ordinaria

I lavori dell'assemblea sono presieduti dal Presidente dell'Associazione o dalla persona da lui designata.

Il presidente controfirma il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario.

Assemblea straordinaria

Art. 21. Competenze dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulla modifica dello Statuto,
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione
- delibera sulle relative modalità di liquidazione



- delibera sulla devoluzione del patrimonio

La delibera di scioglimento dovrà prevedere la devoluzione del patrimonio come previsto all'art. 36 del presente Statuto

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Convocazione dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 23 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso che, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo li sostituirà entro dieci giorni, designando il primo dei non eletti e proseguendo nella designazione secondo la graduatoria dei voti riportati nelle precedenti votazioni.

Allorchè la graduatoria dei non eletti sia esaurita si indicano elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione del Presidente a cui subentrerà il vicepresidente sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente dovrà riunirsi per la votazione entro trenta giorni.

I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo, abbiano cessato prima della scadenza temporale della carica di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo si insedia entro trenta giorni dopo la propria elezione per eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 24 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione sulla base delle direttive proposte nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci e approvate dai soci presenti nelle assemblee.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- deliberare su tutte le iniziative e i provvedimenti attraverso i quali si esplica la vita dell'Associazione;
- avvalersi di consulenti esperti per particolari esigenze;
- decidere la convocazione dell'assemblea, stabilirne il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno;
- stabilire l'entità delle quote associative annuali;
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;



- **Scritture contabili:**
- Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 25 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna di norma ogni tre mesi o tutte le volte che il Presidente o almeno un terzo dei consiglieri lo ritenga opportuno.
In questi casi i richiedenti sono tenuti a specificare al Presidente l'ordine del giorno proposto.

Art. 26 Convocazione del Consiglio Direttivo

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato dal segretario di norma almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza per i quali si richiede un preavviso di almeno due giorni tramite posta elettronica o lettera semplice.

Art. 27 Validità del consiglio direttivo

La riunione del Consiglio direttivo, regolarmente convocata, è valida solo con la presenza della maggioranza dei consiglieri, i quali non possono farsi rappresentare per delega e sono tenuti a giustificare eventuali assenze.

Art. 28 Votazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede.
Le votazioni riguardanti persone devono essere fatte a scrutinio segreto.

Art. 29 Verbale del Consiglio Direttivo

Il verbale di ciascuna riunione viene redatto dal Segretario, controfirmato dal Presidente, inviato per conoscenza a tutti i consiglieri.
Nella riunione successiva viene approvato.

Art. 30 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende all'andamento dell'Associazione e cura l'applicazione dello Statuto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio



Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Presidente e Vicepresidente restano in carica per tutto il periodo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

Art. 31 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige e conserva i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva le convocazioni e l'elenco degli associati; collabora con il Presidente per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, compresi i movimenti di cassa, banca e posta, e cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati.

Il tesoriere, con firma disgiunta da quella del Presidente, gestisce i fondi dell'Associazione per importi di limite massimo definito dal Consiglio direttivo e di tale gestione deve rendere conto al Presidente e al Consiglio direttivo.

Il Tesoriere deve rendere conto, inoltre, al Presidente e al Consiglio Direttivo della situazione di cassa.

Il Tesoriere redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art. 33 **Raccolta Fondi**

- L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n°266;

Divieto di distribuzione degli utili

- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra



eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.34 Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.36 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione: per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco, 21 giugno 2019

